

STATUTO

**SANITA' ASSISTENZA SERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA TOMMASO SCHIVA
62

Numero REA: IM - 141268

Codice fiscale: 01610480087

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 6449 di Raccolta

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "**Sanità Assistenza Servizi Società Coope-
rativa Sociale a r.l.**" con la sigla "**sas cooperativa sociale a
r.l.**".

La Cooperativa ha sede legale in **Imperia**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2059 (duemilacinquantanove)** e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo

3 di 44

	minazione dell'Organo Amministrativo.	
	La cooperativa ha altresì lo scopo di fornire ai propri soci	
	beni e servizi alle migliori condizioni rispetto a quelle ot-	
	tenibili sul mercato, e in tale contesto si propone di:	
	- fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona	
	qualità alle migliori condizioni possibili;	
	- tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e si-	
	curezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e	
	l'educazione attraverso apposite iniziative;	
	- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ri-	
	creativi e socialmente utili.	
	La Cooperativa è altresì retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli	
	2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione	
	privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle	
	società cooperative.	
	Lo scopo della Cooperativa è anche quello di perseguire lo	
	scambio mutualistico con i propri soci, attraverso la realiz-	
	zazione delle attività di cui all'oggetto sociale, affinché i	
	soci, avvalendosi delle prestazioni della cooperativa , otten-	
	gano, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato, la	
	disciplina e/o lo svolgimento di tutte o parte delle fasi di	
	attività svolte dalle loro imprese.	
	Conseguentemente la Cooperativa ha come scopo sociale la pro-	
	mozione e l'assistenza a favore delle imprese associate che	

	operano, in qualunque forma e con qualsiasi modalità, nei set-	
	tori sanitario e socio-assistenziale, con l'obiettivo di svol-	
	gere attività accessorie ed ausiliarie all'attività sanitaria	
	e socio-assistenziale principale, favorendo la creazione di	
	reti e relazioni che consentano una interazione fra le medesi-	
	me imprese associate. L'attività della Cooperativa è altresì	
	tesa al miglioramento delle capacità produttive e del potere	
	contrattuale delle imprese associate.	
	La società, nello svolgimento della propria attività, si av-	
	varrà sia di risorse interne sia delle prestazioni dei soci;	
	potrà comunque svolgere la propria attività avvalendosi anche	
	di soggetti diversi.	
	A tal fine, la Cooperativa intende operare, attraverso qual-	
	siasi forma si renderà utile o più semplicemente opportuna,	
	per favorire:	
	a. Lo sviluppo della produttività sociale e dell'efficienza	
	gestionale dei propri Soci, contribuendo per tale via al	
	raggiungimento dei loro scopi statutari;	
	b. L'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento	
	dell'azione dei propri Soci, al fine di accrescerne le	
	potenzialità operative e favorirne l'efficacia nel rag-	
	giungimento dei rispettivi scopi;	
	c. La diffusione e lo sviluppo della cultura, dei valori e	
	dei metodi propri del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	

Considerate le finalità di cui sopra, la cooperativa attua due	
distinte gestioni mutualistiche, così definibili:	
- gestione Cooperativa Sociale;	
- gestione di servizi e/o consumo.	
Art. 4 (Oggetto sociale)	
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come og-	
getto, riconducibile alla gestione cooperativa sociale:	
a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti	
pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sani-	
tarie e/o educative: Servizio Assistenza domiciliare, Telesoc-	
corso e teleassistenza, Trasporto per soggetti in difficoltà,	
Reinserimento sociale e lavorativo, Educativa Domiciliare, at-	
tività ludico-educative e di cura, attività di laboratori	
creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica,	
attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo li-	
bero ecc., attività socio-riabilitative da svolgere in strut-	
ture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con	
fragilità sociale):	
b) svolgere attività finalizzate all'inserimento lavora-	
tivo di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di ini-	
ziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di	
corsi di formazione;	
c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve	

	naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e al-	
	la comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di	
	protezione civile e attività di servizio civile e comunque	
	tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali; le attivi-	
	tà di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-	
	zio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Lo-	
	cali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione. Destinatari dei servizi svolti dalla coo-	
	perativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività	
	dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in	
	armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza	
	distinzione alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	

	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-
	to e non di collocamento sul mercato. La Società, con riguardo
	alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà eserci-
	tare attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939
	n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in
	appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel
	rispetto della normativa specifica.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono defi-
	nite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'As-
	semblea sociale.
	Inoltre considerata l'attività mutualistica della Società, co-
	sì come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha
	come oggetto, riconducibile alla gestione di servizi e/o con-
	sumo:
	a) Svolgere prevalentemente a favore dei propri soci attività
	di pulizie, giardinaggio, tinteggiatura, facchinaggio, portie-
	rato ed accettazione, disinfestazione e derattizzazione, manu-
	tenzioni edili, lavanderia;
	b) Svolgere direttamente o indirettamente, ogni attività fina-
	lizzata a fornire assistenza amministrativa e gestionale ai
	propri soci, provvedendo in particolare a:
	a. Curare la tenuta della contabilità generale, fornendo le

	necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare ef-	
	fettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle	
	vigenti normative civilistiche e tributarie, curando tutti i	
	rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti	
	disposizioni in materia;	
	b. Realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consu-	
	lenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti	
	delle vigenti disposizioni in materia;	
	c) Svolgere direttamente od indirettamente, ogni attività vol-	
	ta a fornire assistenza in materia finanziaria ed operativa ai	
	propri soci, garantendo ad essi, nei limiti delle vigenti di-	
	sposizioni in materia, tutto il necessario supporto in materia	
	di:	
	a. Rapporti con Banche ed Istituti di Credito, diretti	
	all'ottenimento di specifiche condizioni operative, affidamen-	
	ti, prestiti e mutui;	
	b. Rapporti con pubbliche amministrazioni in materia di assi-	
	stenza contrattuale, tecnica e/o legale, nonché per quanto at-	
	tiene alle pratiche dirette all'ottenimento di contributi pre-	
	visti da specifiche disposizioni;	
	c. Rapporti con compagnie assicuratrici;	
	d) Svolgere, direttamente od indirettamente, attività di con-	
	sulenza ed assistenza in materia di sicurezza negli ambienti	
	di lavoro, certificazione di qualità, adempimenti previsti dal	
	D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,	

	D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	e) Svolgere direttamente o indirettamente attività di proget-	
	tazione e realizzazione di siti internet e di reti internet;	
	f) L'organizzazione in comune ed il coordinamento	
	nell'interesse delle imprese consorziate, degli acquisti pres-	
	so fornitori, sia italiani che esteri, anche secondo le scelte	
	merceologiche delle medesime imprese associate nonché	
	l'assegnazione e/o la rivendita di tali prodotti prevalentemente	
	ai soci;	
	g) Prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in	
	affitto, in comodato, impianti, macchinari, attrezzature e mo-	
	bili di ogni specie, nonché l'assegnazione, il noleggio, la	
	locazione e/o rivendita di tali beni prevalentemente ai soci;	
	h) Costruire, ricostruire, acquistare, prendere in affitto o	
	comodato fabbricati, anche come sede sociale, nonché la loca-	
	zione o sublocazione degli stessi prevalentemente ai soci;	
	i) L'organizzazione di congegni, studi, pubblicità, relazioni	
	esterne, marketing, sponsorizzazioni ed eventi;	
	j) Integrare, anche stabilmente, la propria azione con tutte	
	le strutture societarie, consortili o associative diretta ema-	
	nazione delle organizzazioni promotrici, al fine di garantire	
	ai propri soci la fruizione diretta, in forma agevolata e	
	coordinata, dei servizi proposti da tali strutture.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	

	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finan-	
	ziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata	
	di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio	
	1991 e D. LGS. N. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché,	
	fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe	
	e comunque accessorie all'attività sociale;	
	b. Costituire ed essere socio di società per azioni, a re-	
	sponsabilità limitata e cooperativa, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociali, nonché stipulare contratti	
	al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici	
	di cui all'Articolo 2545-septies del C.C.;	
	c. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qual-	
	siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per faci-	
	litare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre coope-	
	rative;	
	d. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi eco-	
	nomici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e. Adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	

	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative;	
	f. Emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo	
	e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel	
	presente statuto;	
	g. Istituire una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento, per la raccolta di prestiti in favore	
	dei soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conse-	
	guimento dell'oggetto sociale con esclusione di ogni	
	forma di raccolta del risparmio.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	In riferimento alla gestione Cooperativa Sociale, possono es-	
	sere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.	
	Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	

	economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni la-	
	vorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio	
	lavoratore.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi	
	la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano ma-	
	turato una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale;	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di	
	volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei	
	soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi	
	giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiret-	
	to, ma esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento in-	

	terno individuando specifici settori di intervento in funzio-	
	ne delle attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei	
	quali iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai suc-	
	cessivi articoli 6 e 16, in funzione degli specifici titoli	
	posseduti e delle disponibilità offerte formulando una gradua-	
	toria soggetta a revisione annuale convalidata dal Collegio	
	Sindacale.	
	In riferimento alla gestione di servizi e/o consumo possono	
	partecipare alla Cooperativa le imprese individuali, le socie-	
	tà, anche cooperative, e gli enti che abbiano interesse al	
	perseguimento degli scopi mutualistici della cooperativa e	
	diano garanzia di piena serietà e correttezza professionale,	
	operanti nei settori sanitario e socio-assistenziale.	
	In particolare possono essere soci:	
	a) Tutte le imprese individuali, le società, anche coopera-	
	tive, ed enti operanti nei settori sanitario e socio-	
	assistenziale;	
	b) Tutte le imprese individuali, le società anche coopera-	
	tive, ed enti operanti nei settori collegati alla sani-	
	tà;	
	c) Coloro che operano nel settore sanitario e socio-	
	assistenziale.	
	L'Organo Amministrativo della cooperativa potrà redigere appo-	
	siti regolamenti interni, individuando specifici settori di	
	intervento in funzione delle attività integrate tra la coope-	

rativa ed i soci associati, individuando modalità ed riaddebito dei costi sostenuti dalla cooperativa a favore degli associati per l'esecuzione dei servizi indicati nell'oggetto sociale.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa e al fine di far loro conseguire tutte le competenze e qualifiche a ciò occorrenti.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento

di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art.5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei

	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità
	previste dall'art. 11.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
	relativamente alla gestione cooperativa Sociale:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita, codice fiscale e recapito;
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
	adottate dagli organi sociali. L'Organo amministrativo, accer-
	tata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica
	svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrati-
	vo, sul libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-

	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine	
	di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi	
	dell'art. 2528 cc.. Contro le decisioni dell'assemblea il Con-	
	siglio di Amministrazione può ricorrere alla procedura previ-	
	sta dall'art. 41 del presente Statuto.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Chi intende, al contrario, essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, relativamente alla gestione servizi e/o di consumo:	
	a. L'indicazione della denominazione o ragione sociale del	
	richiedente, nonché il suo numero di codice fiscale;	
	b. La forma giuridica e l'indicazione della effettiva atti-	
	vità svolta;	
	c. L'ubicazione della sua sede legale;	
	d. Per le persone giuridiche, l'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qua-	
	lifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	e. L'ammontare della quota che si propone di sottoscrive-	
	re, il cui valore nominale complessivo non potrà supera-	
	re il limite massimo previsto dalla Legge;	

	f. L'impegno al versamento, senza indugio, delle quote sot-	
	toscritte;	
	g. La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni	
	e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	h. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i com-	
	ponenti dell'organo amministrativo e, se presente, di	
	controllo, circa l'inesistenza di condanne dalle quali	
	derivi una pena che importi l'interdizione, anche tempo-	
	ranea da pubblici uffici;	
	i. La espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e se-	
	guenti del presente statuto.	
	Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati,	
	sottoscritti dal Legale Rappresentante, i seguenti documenti:	
	a. Certificato di iscrizione al registro delle imprese ter-	
	ritorialmente competente, dal quale risulti l'attività	
	svolta;	
	b. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla pubblica-	
	zione del bilancio, copia dello stesso relativo	
	all'ultimo esercizio chiuso;	
	c. Per le persone giuridiche, la copia dello Statuto socia-	
	le o, in difetto, dell'atto costitutivo o, ove esisten-	
	te, del Regolamento, vigenti all'atto della domanda di	

	ammissione;	
	d. Per le persone giuridiche, l'estratto della deliberazio-	
	ne legalmente adottata dall'Organo Sociale che, confor-	
	memente ai disposti statutari, ha deliberato l'adesione	
	alla cooperativa;	
	e. Ogni altro documento che l'Organo Amministrativo della	
	cooperativa ritenga utile o abbia specificatamente ri-	
	chiesto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente Articolo 5, delibera sulla domanda secon-	
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato con indicazione del termine entro il quale il	
	socio deve provvedere al versamento dell'importo delle quote	
	che intende sottoscrivere oltre al versamento del sopraprezzo	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio su proposta degli amministratori.	
	L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura dell'Organo	
	Amministrativo , sul libro dei soci, dal giorno in cui il so-	
	cio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.	
	Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, qualora il	
	socio non versi la quota sottoscritta, la delibera di ammis-	
	sione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa deli-	
	bera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente	

	previsti maggiori termini per il versamento delle quote sotto-
	scritte dal socio.
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)
	I soci hanno diritto di:
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-
	zione delle cariche sociali;
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coopera-
	tiva nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti
	e dalle deliberazioni degli organi sociali;
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi
	alla gestione sociale;
	d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati a:
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo
	Amministrativo:
	- il capitale sottoscritto;
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di
	istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei co-
	sti di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per
	realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura
	determinata dall'Organo Amministrativo;

	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 gior-	
	ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità del-	
	la quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso	
	la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento ed il recesso ha	
	effetto trascorsi 90 giorni dalla ricezione da parte della	
	cooperativa della raccomandata A.R. o dalla comunicazione a	
	mano che contiene la manifestazione di volontà di esercitare	

	il recesso.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne di-	
	chiarazione scritta e comunicarla con raccomandata A.R. o	
	presentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-	
	sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavo-	
	ro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data	
	dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineri-	
	scano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o	
	che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valu-	
	tarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive alle	
	assemblee;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	

	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli
	interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deli-
	berazione dell'Organo amministrativo;
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deli-
	berata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto ri-
	solto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-
	ficato motivo soggettivo.
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno.
	L'esclusione ha effetto dalla data di ricezione da parte del
	socio escluso della raccomandata che gli notifica l'esclusio-
	ne. Avverso l'esclusione competono al socio tutte le azioni di
	legge.
	Art. 13 (Liquidazione)
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma
	del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-

venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-
porto effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versa-
ta, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità
di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re- sponsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data
di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-
oglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibi-
	le.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-
	borso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice
	civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV
	SOCI SOVVENTORI
	Art. 16 (Soci sovventori)
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.

59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rim-

	borso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore no-
	minale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione
	del capitale sociale derivante dalle quote di utili di eserci-
	zio a ciò destinate.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-
	zione.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne al-
	tro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'Assemblea stabilisce:
	a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci
	sovventori;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
	sulle quote;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	Al detentore delle quote di sovvenzione, ivi compresi i desti-
	natari delle quote, che sia socio cooperatore spetta un voto
	plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della
	legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al rapporto

tra il capitale sociale ed il valore delle quote possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.

Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è

	ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di
	erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle
	retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabi-
	liti dal regolamento di cui all'art. 3
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-
	cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa
	al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al
	30%;
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31
	gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-

ma;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
1992 n. 59;	
d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie	
cedute dai soci sovventori;	
e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera	
f) dell'art. 21.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
zione di riserve indivisibili.	
TITOLO VI	
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
Art. 24 (Decisioni dei soci)	
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
pongono alla loro approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci	
e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
1. l'argomento oggetto della decisione;	
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
3. l'indicazione dei soci consenzienti;	

	4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti	
	trasmessi.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento	
	scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avve-	
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compre-	
	si il fax e la posta elettronica.	

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-

	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
	in un giorno diverso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli
	amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti
	o informati della riunione e nessuno si opponga alla tratta-
	zione dell'argomento.
	Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità
	stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee sepa-
	rate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti al-
	meno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in
	seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i
	casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal
	presente statuto.
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in secon-
	da convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei vo-
	ti dei soci aventi diritto al voto.
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei

tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 c.c..

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-

	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea
	stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
	dato da un notaio.
	Art. 31 (Amministrazione)
	La Società è amministrata da un Organo Amministrativo in os-
	servanza a quanto previsto dal Codice Civile.
	L'Organo Amministrativo sarà composto da un numero di compo-
	nenti variabile che sarà determinato di volta in volta
	dall'assemblea in osservanza a quanto previsto dal Codice Ci-
	vile.
	La maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo è scelta
	tra i soci cooperatori, oppure ove previsto tra le persone in-
	dicare dai soci cooperatori persone giuridiche.
	L'Organo Amministrativo dura in carica in base a quanto previ-
	sto dal Codice Civile ed è rieleggibile.
	Se non nominato dall'assemblea, ove previsto, il Consiglio
	elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
	Ai sensi del D.L. 112/2017 Art. 7 comma 2 è fatto divieto di
	assumere la presidenza della società da parte di rappresen-
	te delle società costituite da socio unico, da enti con scopo
	di lucro e da amministrazioni pubbliche.
	Sempre ai sensi del D.L. 112/2017 Art.7 comma 3 i membri del

	Consiglio di amministrazione devono possedere i seguenti re-
	quisiti:
	Onorabilità: assenza di carichi penali,
	Professionalità: adeguata esperienza nel settore;
	Indipendenza: non essere dipendenti di soggetti controllanti
	l'ente cooperativo.
	La perdita di uno dei requisiti di cui all'Art. 7 comma 3 pro-
	vocherà l'immediata decadenza dell'amministratore dalla cari-
	ca.
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati
	all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato
	da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordina-
	ria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla de-
	lega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limi-

tazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-	
le operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
trollate.	
Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
stratori.	
La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via te-	
lematica con un preavviso di 24 ore.	
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-	
ri ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse	
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore dele-	
gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
stendo della stessa l'organo amministrativo.	
Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi	
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è te-	
	nuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica	
	fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente	
	all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle at-	
	tività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, qualora	

	nominato, o al Consigliere più anziano di età.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per sin-	
	goli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.	
	Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci	
	sovventori.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo	
	amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale svolge i seguenti incarichi:	
	- vigila affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;	
	- siano rispettati i principi di corretta amministrazione ed	
	in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile della Società ed il concreto funziona-	
	mento della stessa;	
	- svolge le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.	
	Ove non siano presenti le figure professionali previste dalla	

legge per il controllo contabile, l'Organo amministratore affiderà l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non	
	riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Am-	
	ministrativo con propri regolamenti interni.	
	Art. 41 (Clausola Arbitrale)	
	Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del	
	presente statuto saranno devolute alla decisione di un organi-	
	simo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di dirit-	
	to e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promos-	
	sa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	